

## S T A T U T O

### **Art.1 - Denominazione - Sede - Durata**

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Pace e Sviluppo società cooperativa sociale".

La Cooperativa ha sede legale in Treviso.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, depositi, agenzie, magazzini, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti e assenti.

### **Art.2 - Scopo sociale**

La Società, che non ha scopo di lucro, è retta con i principi della mutualità, della solidarietà, della condivisione, del legame con il territorio e dell'autogestione responsabile dell'impresa, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti, ed opera in autonomia, libera da condizionamenti partitici e confessionali.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della stessa, mediante la solidale partecipazione dei soci e dei terzi.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della Persona umana", così come descritti della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 Dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della Società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione" al fine di promuovere un'economia di giustizia.

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, della differenza di genere, del grado di istruzione ecc.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della Cooperativa, su scala locale, nazionale ed internazionale.

### **Art.3 - Oggetto sociale**

La Cooperativa consegue lo scopo sociale mediante lo svolgimento di quanto segue:

- a) la gestione di attività educative e formative a favore dei propri soci e di terzi, in particolare verso persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale;
- b) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e dei principi del Commercio Equo e Solidale regolamentati dagli organismi nazionali ed internazionali ad esso deputati;
- c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi:
  - 1) Commercio Equo e Solidale con i produttori di Paesi del Sud del Mondo e comunque delle regioni economicamente svantaggiate;
  - 2) solidarietà, interculturalità, cultura di pace e nonviolenza;
  - 3) responsabilizzazione ed eticità nei consumi;
  - 4) finanza etica;

- 5) armonico rapporto persona-ambiente, sviluppo sostenibile;
- 6) turismo responsabile;

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa può, a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalità sopra descritte:

- 1) gestire "Botteghe del Mondo", ossia i punti vendita dei prodotti provenienti da produttori del commercio equo e solidale, luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e di formazione sulle tematiche dello scopo sociale;
- 2) svolgere attività di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale, biologici e/o ecologici, acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio nazionale o estero;
- 3) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative nelle materie oggetto della Cooperativa, in qualunque forma, quali percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro;
- 4) svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione e di ricerca mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;
- 5) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande ed alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura ecc. che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonché, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti, nel Sud e nel Nord del pianeta, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;
- 6) operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli Enti Locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra Nord e Sud del Mondo, della pace e della solidarietà, sia progettando, attuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei Paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;
- 7) promuovere sul territorio la finanza etica per lo sviluppo della rete del commercio equo e solidale e per il sostegno delle iniziative di microcredito finalizzate allo sviluppo dei produttori dei Paesi e delle regioni svantaggiate;
- 8) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, disciplinata da apposito regolamento, alle condizioni previste dal successivo articolo 20. Tale attività è rivolta esclusivamente nei confronti dei soci ed è finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- 9) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedimenti di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n.59 del 31.01.1992 ed eventuali norme integrative.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle

sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

## **SOCI**

### **Art.4 - Presupposti e tipologie di soci**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a nove.

Possono essere soci le persone fisiche di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividono gli scopi sociali della Cooperativa e collaborano per il loro raggiungimento, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere soci coloro che svolgono attività concorrenziali o contrastanti con l'oggetto sociale della Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- **soci cooperatori**, utenti dei servizi o dei prodotti forniti dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti anche indirettamente;

- **soci volontari**, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applica la disciplina dell'art.2 della l. 381-91;

- **soci sovventori**, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto finanziario significativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla Legge 31.1.1992 n.59, per quanto non previsto dal successivo art. 14 del presente Statuto.

### **Art.5 - Condizioni di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, se trattasi di persona fisica;

b) la denominazione, la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e/o Partita IVA, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, nonché la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;

c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, nonché l'allegazione della copia dello Statuto vigente e della copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato per le persone giuridiche o le associazioni;

d) la tipologia di socio prescelta;

e) il numero delle azioni di capitale sociale che intende sottoscrivere, fermo restando che ciascuna azione ha un valore di Euro 25,00 e che ciascun socio non può detenere un numero di azioni il cui valore sia superiore al limite massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art.34 del presente Statuto.

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente e al precedente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art.4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione del socio deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

La deliberazione di diniego deve essere motivata e deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni dall'adozione della stessa; a sua volta, l'interessato ha facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego

a pena di decadenza, che sulla domanda di ammissione rigettata si pronunci l'Assemblea.

Il domicilio legale del socio è quello risultante dal libro soci.

Il socio e l'aspirante socio sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

In difetto, le comunicazioni si daranno per regolarmente avvenute nel domicilio indicato nella domanda di ammissione.

#### **Art.6 - diritti e doveri del socio**

Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della cooperativa, nei limiti della tipologia assunta ed in particolare il socio ha diritto di essere informato sulle attività della cooperativa e di accedere ai relativi servizi.

Aderendo alla Cooperativa i soci si impegnano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere alcuna azione che possa essere considerata dal Consiglio di Amministrazione in concorrenza o comunque pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;
- c) a versare interamente il valore delle azioni sottoscritte;
- d) a collaborare al buon andamento della Cooperativa partecipando alle Assemblee, fruendo dei servizi e acquistando i prodotti da essa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività.

#### **Art.7 - Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da recesso, esclusione, morte, nonché, se il socio è persona giuridica, dallo scioglimento.

#### **Art.8 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda o non sia più in grado di proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali.

La domanda di recesso dovrà essere comunicata con richiesta scritta alla Cooperativa, a mezzo lettera raccomandata postale o a mani.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la richiesta viene presentata almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso; in caso contrario, avrà effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art.9 - Esclusione socio**

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa o che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali;
- b) che non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;
- c) che, senza giustificato motivo, non esegua in tutto o in parte il pagamento delle azioni, previa intimazione da parte degli Amministratori;
- d) che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o fallito;
- e) che sia irreperibile e quindi renda impossibile per gli organi sociali l'accertamento dell'avvenuto recapito delle convocazioni assembleari e delle altre comunicazioni sociali;
- f) che svolga attività considerata dal Consiglio di Amministrazione concorrente e contraria agli interessi sociali o che si trovi in situazione di incompatibilità con gli scopi dell'attività sociale.

L'accertamento della causa di esclusione è demandato alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.10 - Morte del socio**

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare nella partecipazione, salva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.11 - comunicazioni e impugnazioni**

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate per iscritto al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono regolate dalla clausola compromissoria di cui all'art. 34.

#### **Art.12 - Liquidazione delle azioni**

I soci receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio defunto hanno diritto:

- a) al rimborso delle azioni di capitale sociale al loro valore nominale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto

lo scioglimento del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite d'esercizio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito o risparmio sociale;

I rimborsi sono eseguiti entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

E' fatto salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido nei confronti del socio, anche derivante da eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Società dal socio escluso.

#### **Art.13 - Richiesta di rimborso e decadenza.**

I soci receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme, di cui all'art.12, per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto, a pena di decadenza.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva straordinaria.

#### **Art.14 - Soci sovventori**

I conferimenti del socio sovventore costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il valore delle azioni sottoscritte dai soci sovventori non può complessivamente superare il 50% del capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione del socio sovventore o di aumento del numero delle azioni possedute da detti soci. Il valore delle azioni sottoscritte dal singolo socio sovventore non può complessivamente superare il 20% del capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione del socio sovventore o di aumento del numero delle azioni possedute da detto socio.

A ciascun socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte, ancorché egli appartenga anche alla categoria di socio cooperatore e/o volontario.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla Legge 59/92 e alla delibera assembleare, la quale dovrà disciplinare il termine di permanenza del socio sovventore, l'importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, i compiti attribuiti al CdA in fase di emissione e sottoscrizione dei titoli.

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art.15 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni sociali, ciascuna del valore di Euro 25,00.(venticinque/00);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale ordinaria, nel limite fissato dalla legge;
- d) dall'eventuale riserva straordinaria, formata dalle azioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- e) da altre riserve indivisibili;
- f) da ogni altro fondo od accantonamento istituito dall'Assemblea, anche a copertura di rischi generici;
- g) da qualunque liberalità pervenuta alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

#### **Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle azioni sociali**

Le azioni sono sempre nominative e indivisibili.

Salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, l'importo dell'azione inizialmente sottoscritta e quello delle eventuali successive sottoscrizioni dovrà essere versato all'atto della sottoscrizione stessa.

Le azioni non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.17 - Riserve**

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

## **BILANCIO**

### **Art.18 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1 Luglio al 30 Giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con i criteri di oculata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di legge, nonché alla redazione della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

### **Art.19 - Destinazione degli utili**

- a) L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.
- b) Il residuo attivo risultante dal bilancio, dedotto il 30% per il fondo di riserva legale ordinaria, potrà essere così destinato:
- c) al Fondo mutualistico nella misura fissata della legge;
- d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui all'art.7 della L. 59/92 e successive normative;
- e) ad eventuale dividendo per i soci, nella misura stabilita dall'assemblea e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- f) ad eventuale dividendo per i soci sovventori, nella misura determinata dalla lettera precedente maggiorata al massimo di due punti percentuali;
- g) una quota alla riserva straordinaria e agli altri eventuali fondi o accantonamenti istituiti dall'Assemblea;

L'Assemblea, in deroga a quanto sopra, può sempre deliberare la destinazione degli utili o di parte di essi a riserve indivisibili, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) del presente articolo.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio può deliberare anche sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti leggi; in ogni caso la ripartizione del ristorno va effettuato in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento. Il ristorno potrà essere attribuito ai soci solo con le modalità di cui all'art.2545 sexies, comma 3°, c.c.

### **Art.20 - Prestiti dei soci**

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno.

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio.

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla normativa vigente per il riconoscimento delle agevolazioni.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art.21 - Organi sociali**

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato o se previsto per legge.

### **Art.22 - Assemblea dei soci**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge ovvero con altro mezzo di comunicazione, individuato dal consiglio di amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni ovvero, nelle ipotesi di legge, 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda

necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Art.23 - Assemblea: poteri**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e delibera sull'eventuale destinazione degli utili;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) delibera la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio, ove la carica non sia gratuita;
- 4) approva o modifica i regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

#### **Art.24 - Assemblea: costituzione e deliberazioni**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci con diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

#### **Art.25 - Voto**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano oppure con schede o altre modalità che permettano comunque la riconoscibilità del voto espresso. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore, né sindaco, né dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Il voto non potrà essere espresso né per corrispondenza né con altro mezzo di comunicazione.

#### **Art.26 - Assemblea: presidenza e verbalizzazione**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatta da un Notaio.

#### **Art.27 - Consiglio di Amministrazione: elezione composizione e durata**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari, variabile da 5 a 11 membri da eleggersi esclusivamente tra gli iscritti nel Libro Soci.

Il numero dei membri è comunque determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I membri del Consiglio devono essere scelti, in numero di almeno 3 per un consiglio di 5 membri, di almeno 4 per un consiglio di 7 membri, di almeno 5 per un consiglio di 9 membri e di almeno 6 per un consiglio di 11 membri, tra i soci iscritti nel Libro soci da almeno 5 anni. Per la restante parte deve comunque essere composto da soci iscritti nel Libro soci da almeno 2 anni.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un mandato di tre esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili, ma non possono essere eletti per un numero

di mandati consecutivi superiore a quello previsto dalla legge vigente.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea.

#### **Art.28 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, nonché tutte le volte in cui sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mano o telefonicamente, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente (o dal Vice presidente) e dal Segretario nominato per la redazione e sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci a norma di legge.

#### **Art.29 - Consiglio di Amministrazione: poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Allo stesso è attribuita la competenza nelle materie previste dall'art.2365, comma 2°, del Codice Civile, nonché la facoltà a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del Codice Civile, nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Per particolari operazioni quali la vendita o l'acquisto di immobili il Consiglio deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e sociale della Cooperativa.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo composto anche da soci, nei limiti di legge.

Al fine di decidere su questioni di particolare complessità o rilevanza per la vita della cooperativa stessa, su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne definisce gli ambiti, l'Assemblea può istituire con apposito regolamento organi consultivi composti da soci in grado di rendere pareri non vincolanti in tempi accettabili per la buona gestione della cooperativa.

#### **Art.30 - Integrazione del consiglio**

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a norma dell'art. 2386 c.c.

#### **Art.31 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile salvo che lo stesso, per legge, sia riservato ad altro soggetto.

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

##### **Art.32 - Nomina dei liquidatori**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

##### **Art.33 - Devoluzione del patrimonio**

La cessazione della Società può avvenire per le cause previste dalla legge o per volontà dei soci.

In caso di cessazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 Dicembre 1947 n.1577, cui la Cooperativa aderisce.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **ART.34 - clausola compromissoria**

La Cooperativa, vista la sua natura e le sue finalità, si impegna a intraprendere azioni volte a prevenire l'insorgere dei conflitti tra e con i soci, o con gli aspiranti tali, anche attraverso la sperimentazione del consenso partecipato. Tuttavia, qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e applicazione del presente statuto, nonché tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere risolte da un Arbitro nominato dal Presidente della CCIAA di Treviso. Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina entro 30 giorni, la stessa dovrà essere effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà la controversia in via irrituale e secondo equità entro 180 giorni dalla sua costituzione, e la decisione sarà inappellabile e vincolerà irrevocabilmente le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Sono salve comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

#### **NORMATIVE APPLICABILI**

##### **Art.35 - Normative applicabili**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme contenute nel titolo VI del Libro V del Codice Civile, nonché le normative contenute nel D.Lgs.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n.1577 e successive modifiche e nella Legge 8 novembre 1991 n° 381, nella legge 31 Gennaio 1992 n.59 nonché delle altre legge speciali.